

Criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva.

In merito alla promozione alla classe successiva, in sede di scrutinio finale, vengono ammessi dal Consiglio di classe alla classe successiva gli alunni che hanno effettuato una frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale, ferma restando la possibilità di deroga nei soli casi previsti dalla normativa e che conseguono un voto non inferiore a sei decimi:

- a) in ogni disciplina di studio;
- b) nel comportamento.

La non promozione alla classe successiva. Essa viene presa in considerazione nelle seguenti situazioni:

- valutazione insufficiente in più di tre discipline, tali da determinare una carenza strutturale nelle competenze di base.
- Il mancato superamento delle prove di recupero del debito scolastico.

In particolare concorreranno a definire la decisione di non ammissione i seguenti elementi:

- Mancata progressione rispetto ai livelli di partenza.
- Insussistenza delle condizioni per recuperare le carenze nel corso della pausa estiva.
- Il numero e la gravità delle insufficienze e, in particolare, le carenze gravi riferite alle competenze di base.
- Frequenza discontinua delle lezioni e delle altre attività programmate (uscite didattiche/visite guidate, attività di progetto e di laboratorio, manifestazioni scolastiche).
- Disinteresse per una o più discipline.
- Esiti negativi delle verifiche a conclusione delle attività di recupero.

Il consiglio di classe a maggioranza può decidere di portare a 6 una insufficienza in presenza delle seguenti motivazioni valide e condivise a maggioranza:

- Progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza.
- Concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze parzialmente acquisite.
- Atteggiamento collaborativo dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico.
- Continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa e partecipazione alle attività proposte.
- Presenza di eventuali situazioni socio – culturali e ambientali che potrebbero avere influito negativamente sul processo di apprendimento (elaborazione per lo studente di un PDP sociale, socio – ambientale, presenza di svantaggio socio culturale, alunno straniero).

Per ciò che concerne gli studenti disabili la valutazione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dalla legge n. 104/1992; l'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo avviene tenendo quale riferimento il raggiungimento delle competenze e delle conoscenze indicate nel Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono valutati tenendo conto delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel Piano Didattico Personalizzato (PDP) elaborato dal Consiglio di Classe.

Criteri per l'ammissione/non ammissione all'Esame di Stato.

In merito all'ammissione degli studenti agli Esami di Stato i parametri vengono fissati dalla normativa di riferimento.